

Circolare n°: 04/2021

Oggetto: *Legge di Bilancio 2021: le misure per il lavoro*

Sommario: È stata approvata in via definitiva dal Parlamento lo scorso 30 dicembre la Legge di Bilancio 2021 (Legge n.178/2020), pubblicata sulla G.U. del 30.12.2020, n. 322.

Il testo finale accoglie numerosi interventi in materia di lavoro finalizzati a garantire a lavoratori, famiglie e imprese un sostegno contro gli effetti dell'emergenza da COVID-19 e, contestualmente, funzionali a creare condizioni per la ripresa.

Contenuto: _____

Il provvedimento in esame introduce da un lato importanti proroghe agli ammortizzatori sociali istituiti per fronteggiare l'emergenza Covid-19, dall'altro alcune innovative misure per agevolare le assunzioni e per supportare i lavoratori autonomi. Tra le novità di maggior rilievo si segnalano:

- la proroga al 31 marzo 2021 del divieto di licenziamento e degli ammortizzatori sociali;
- la proroga fino al 2022 del trattamento di integrazione salariale per le crisi aziendali;
- l'istituzione di un'indennità straordinaria per i lavoratori autonomi (ISCRO);
- l'esonero contributivo per i lavoratori autonomi e liberi professionisti maggiormente colpiti dall'emergenza Covid-19;
- l'introduzione di sgravi contributivi per le nuove assunzioni effettuate nel biennio 2021-2022.

Con la presente circolare evidenziamo sommariamente le principali misure giuslavoristiche introdotte a sostegno di imprese e lavoratori.

Indice: _____

P.1 _____ MISURE PER IL LAVORO

Riproduzione vietata

MISURE PER IL LAVORO: _____

AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID E DIVIETO DI LICENZIAMENTO

Viene previsto con riferimento ai trattamenti ordinari di **integrazione salariale**, agli **assegni ordinari** di integrazione salariale e ai **trattamenti di integrazione salariale in deroga**, già riconosciuti secondo una disciplina transitoria, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la concessione di ulteriori periodi di trattamento:

- **dodici settimane**, relative al periodo 1° gennaio 2021-31 marzo 2021, per i trattamenti ordinari di integrazione salariale;
- **dodici settimane**, relative al periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, per gli assegni ordinari di integrazione salariale, sia per quelli dei Fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l'INPS sia per quelli dei Fondi di solidarietà bilaterali cosiddetti alternativi;
- **dodici settimane**, relative al periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, per i trattamenti di integrazione salariale in deroga;
- **novanta giorni**, relativi al periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, per i trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato.

È esteso fino al **31 marzo 2021** il periodo entro il quale resta preclusa ai datori di lavoro la possibilità di **avviare procedure di licenziamento collettivo** e di esercitare la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, salvo specifiche eccezioni¹. Sono, altresì, dichiarate sospese di diritto, con alcune eccezioni, le procedure di licenziamento già avviate successivamente al 23 febbraio 2020 e le procedure già avviate inerenti l'esercizio della facoltà di recesso dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

¹ Il divieto non opera nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società, senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa, ai sensi dell'articolo 2112, cod. civ., o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

Riproduzione vietata

PROROGA CONTRATTI A TERMINE

In materia di contratti a termine è prorogato **dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021** il termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati, per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta, pur in assenza di una causale.

TRATTAMENTI SALARIALI AZIENDE IN CRISI

In tema di trattamenti di integrazione salariale il provvedimento dispone la proroga per il 2021 e il 2022 della possibilità, per le imprese che cessano l'attività produttiva, di accedere ad un trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, finalizzato alla gestione degli esuberanti di personale, per un periodo massimo di 12 mesi.

SGRAVI PER ASSUNZIONI GIOVANILI

Viene modificata la disciplina sulla riduzione dei contributi previdenziali, in favore dei datori di lavoro privati, relativamente alle assunzioni (esclusi i dirigenti e i lavoratori domestici) con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato di soggetti di età inferiore a determinati limiti e che non abbiano avuto (neanche con altri datori di lavoro) precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

La novità concerne l'estensione dello sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani **fino a 35 anni età**, effettuate nel biennio 2021-2022. L'agevolazione viene implementata **dal 50% al 100%** dei contributi dovuti dal datore di lavoro privato, nel limite di 6000 euro annui per un periodo di tre anni, termine elevato a 4 anni per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Il beneficio è concesso ai sensi del Temporary Framework COVID-19. L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

SGRAVI PER ASSUNZIONI DI DONNE

In via sperimentale per il biennio 2021-2022, viene esteso alle assunzioni di tutte le lavoratrici donne, effettuate nel medesimo biennio, lo sgravio contributivo attualmente previsto a regime solo per le assunzioni di donne in determinate condizioni, al contempo elevando, limitatamente al suddetto biennio, **dal 50% al 100%** la riduzione

Riproduzione vietata

dei contributi a carico del datore di lavoro nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. La durata dello sgravio è pari a dodici mesi, elevabili a diciotto in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato.

Tali assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

Il beneficio è concesso ai sensi del Temporary Framework COVID-19. L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

FONDO PER L'ESONERO CONTRIBUTIVO LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI

Viene istituito un esonero temporaneo dal pagamento dei contributi previdenziali per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie di base, nonché alle altre forme previdenziali obbligatorie, gestite da persone giuridiche di diritto privato, di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, e per il personale sanitario o sociosanitario già in quiescenza ed assunto in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, il beneficio è subordinato alle condizioni del possesso, nel periodo di imposta relativo al 2019, di un reddito complessivo non superiore a **50.000 euro** e della riduzione del fatturato o dei corrispettivi (relativi all'attività lavorativa in oggetto), nell'anno 2020, pari ad **almeno il 33** per cento (rispetto all'anno precedente).

La definizione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento dell'esonero è demandata ad uno o più decreti attuativi del Ministero del Lavoro.

INDENNITA' ISCRO

Viene istituita in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS in possesso di determinati requisiti. Tale indennità è riconosciuta per sei mensilità.

L'indennità è riconosciuta in favore dei soggetti predetti che presentano i seguenti requisiti:

Riproduzione vietata

1. non sono titolari di trattamento pensionistico diretto e non sono assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
2. non sono beneficiari di reddito di cittadinanza;
3. hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti all'anno precedente a quello di presentazione della domanda;
4. hanno dichiarato nell'anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente;
5. sono in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
6. sono titolari di partita Iva attiva da almeno quattro anni alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

L'indennità è erogata per sei mensilità ed è pari al 25%, su base semestrale, dell'ultimo reddito liquidato dall'Agenzia delle entrate. Il relativo importo non può, in ogni caso, superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili.

La domanda è presentata dal lavoratore all'INPS in via telematica entro il termine del 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

L'erogazione dell'indennità in esame è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale, la cui definizione è demandata ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

CONGEDO PARENTALE

Viene prorogato per il 2021 il congedo obbligatorio di paternità, elevando da sette a dieci giorni la durata, e disponendo che anche per il 2021 il padre possa astenersi per un ulteriore giorno.

DETRAZIONE LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO

Il provvedimento in esame interviene anche in tema di revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, prevedendo, per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2021, ulteriore detrazione nei seguenti importi:

- 960 euro, aumentata del prodotto tra 240 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro, ma non a 35.000 euro;
- 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro, ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.

FONDO LAVORATRICI MADRI

Con l'obiettivo di sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri e di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, viene incrementata di 50 milioni di euro la dotazione del I Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2006 (Fondo politiche per la famiglia), per l'anno 2021, da destinare al sostegno e alla valorizzazione delle misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto.

La definizione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento dell'esonero è demandata ad uno o più decreti attuativi del Ministero del Lavoro.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello STP

Dr. Fabio Pavan